

875/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Dott. Vincenzo | CARBONE | - Presidente aggiunto - |
| Dott. Giuseppe | IANNIRUBERTO | - Pres. di sezione - |
| Dott. Enrico | ALTIERI | - Rel. Consigliere - |
| Dott. Luigi Francesco | DI NANNI | - Consigliere - |
| Dott. Mario Rosario | MORELLI | - Consigliere - |
| Dott. Roberto Michele | TRIOLA | - Consigliere - |
| Dott. Giulio | GRAZIADEI | - Consigliere - |
| Dott. Francesco | TRIFONE | - Consigliere - |
| Dott. Guido | VIDIRI | - Consigliere - |

Oggetto
FERMO AMMINISTRATIVO DI MOBILI REGISTRATI GIURISDIZIONE

R.G.N. 21114/04

Cron. 875

Rep.

Ud. 12/10/06

c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FIORITO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 298/A, presso lo studio dell'avvocato INTRIERI CATALDO, rappresentata e difesa dagli avvocati CIAMBRONE LUIGI, MASCARO ANTONELLA, giusta procura speciale del notaio dott. Antonio Andreatchio di Soverato, rep. 58003 del 13/12/05, in atti;

- ricorrente -

contro

2006

2148



E.T.R. s.p.a - ~~CONCESSIONARIA~~ DEI SERVIZI DI
RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO,

- resistente -

nel giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi al
giudice dell'esecuzione del tribunale civile - Sezione
lavoro di Catanzaro;

Sentita la relazione fatta in camera di consiglio dal
relatore dott. Enrico Altieri;

Uditi per la ricorrente gli avvocati Luigi Ciabrone e
Antonella Mascaro, i quali hanno chiesto che la Corte
dichiari la giurisdizione del giudice ordinario;

Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale,
Sostituto dott. Umberto Apice, nelle quali si chiede
che venga dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario;

§1. Svolgimento del processo

Paola Fiorito, con ricorso ex art. 700 cod. proc.-
civ., chiedeva al tribunale del lavoro di Catanzaro la
sospensione in via cautelare del provvedimento della
E.T.R. s.p.a., concessionaria della riscossione tributi
per la provincia di Catanzaro, col quale veniva
disposto il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R.

Enrico Altieri estensore



29 settembre 1973, n. 602, di una sua autovettura, per cartelle di pagamento relative ad omesso versamento di contributi previdenziali.

Con ordinanza del 7 gennaio 2004 il giudice del lavoro, osservato che l'atto era stato emesso da un concessionario di un pubblico servizio, e che la dedotta lesione riguardava interessi legittimi e non diritti soggettivi, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Instaurato il giudizio di merito la Fiorito proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e invocando precedenti in tal senso nella giurisprudenza del t.a.r. Calabria il quale, con decisione dell'8 maggio 2003, aveva negato la propria giurisdizione, ritenendo che la stessa apparteneva al giudice ordinario, essendo afferente ad una controversia in materia di contributi previdenziali, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Nel giudizio di merito la Fiorito aveva dedotto:

- a) incostituzionalità della norma che prevede la misura in contestazione per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost, in quanto disposta in assenza di qualsiasi contraddittorio, con violazione del diritto di difesa; per violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); per



violazione dell'art. 42 Cost., in quanto limitativa del diritto di proprietà;

b) violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione alla chiarezza e motivazione degli atti amministrativi; dell'art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000); degli articoli 86 e 50 del d.P.R. n. 602/ 73 a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 del d.l.vo n. 193 / 2001 per mancata emanazione del decreto attuativo; dell'art. 86, comma secondo, del d.P.R. n. 602 / 73 per mancata comunicazione del provvedimento; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.

§2. Motivi della decisione

Le Sezioni Unite ritengono che debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Si devono richiamare, in proposito, le ordinanze delle Sezioni Unite n. 31 gennaio 2006, n. 2053, e 23 giugno 2006, n. 14701, nelle quali è stato affermato che il provvedimento di fermo è un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito dell'amministrazione, per cui la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si deve realizzare dinanzi al giudice ordinario con le

Enrico Altieri estensore



forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973).

Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4689 / 05).

Il Collegio condivide le soluzioni accolte dalla precedente giurisprudenza rilevando, altresì, che la questione di legittimità costituzionale sul predetto criterio di riparto della giurisdizione in materia di fermo amministrativo, sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 aprile 2006, n. 2032, sul presupposto che tale criterio si risolverebbe in una *deminutio* di tutela giurisdizionale, è stata dichiarata manifestamente infondata con la già richiamata ordinanza delle Sezioni Unite n. 14701 del 23 giugno 2006, alla quale il Collegio aderisce.

L'esistenza di incertezze interpretative al tempo della proposizione del regolamento giustificano una pronuncia dio compensazione delle spese di questo giudizio per regolamento.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite civili, il 12 ottobre 2006.

Enrico Altieri estensore




Il Presidente aggiunto

Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **17 GEN. 2007**

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista